

**Art. 15**  
*Disciplina contabile*

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.G.C.. **Il patrimonio della FIGC è costituito da:**

- **Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;**
- **Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;**
- **Ratei e risconti;**
- **Patrimonio netto;**
- **Fondo per rischi ed oneri;**
- **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;**
- **Debiti.**

**Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.**

**2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare.**

La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredata da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il **30 novembre** di ciascun anno **o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del CONI, lo richiedano.**

4. Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, il bilancio consuntivo, corredata da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C. Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti entro il **31 marzo** di ogni anno **o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del CONI, lo richiedano.**

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso.

Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio Federale affinchè i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale entro il **30 aprile** di ogni anno **o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del CONI, lo richiedano.**

6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.

- 7 Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.
- 8 I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assemblare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.
- 9 La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.